

TAR Calabria, sez. I, 24.7.2023 n. 1065

Massime (segue testo)

<<- diversamente dagli assunti della ricorrente, il dies a quo per il decorso del termine per la proposizione del gravame dev'essere individuato non nel 9.02.2023 ma in data 1.02.2023, giorno in cui gli atti erano già suscettibili di immediata ostensione e non sussisteva alcun impedimento alla relativa estrazione di copia ad opera del Comune;

- la circostanza che l'esponente abbia eseguito l'accesso il 9.02.2023 non può, di contro, comportare un ulteriore differimento della decorrenza del perentorio termine di proposizione del gravame, ponendosi ciò in contrasto con i richiamati principi ermeneutici e determinando, inoltre, una non ammissibile dilatazione temporale del medesimo termine di impugnazione rimessa all'autonoma iniziativa dell'operatore economico il quale, in linea teorica, ben avrebbe potuto nel caso di specie acquisire la documentazione richiesta anche in data successiva, con una inevitabile riceduta negativa sulla certezza dell'azione amministrativa e dei rapporti giuridici>>

Pubblicato il 24/07/2023

N. 01065/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00345/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 345 del 2023, proposto da: iEnergy s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG 9463523A39, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Colaci, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Roggiano Gravina, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Provenzano, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia; Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Roggiano Gravina, Fagnano Castello, Malvito e San Sosti, non costituita in giudizio;

nei confronti

di Pit Building s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Terzi, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della determinazione del Comune di Roggiano Gravina n. 10 del 10.01.2023, con cui è stato aggiudicato alla Pit Building s.r.l. l'appalto dei lavori di “*disinquinamento ambientale attraverso la costruzione di un nuovo impianto di depurazione in località valle dei monaci e della rete e dei collettori fognari nelle zone non servite del comune di Roggiano Gravina*”;
 - del verbale n. 1 della seduta pubblica del 4.01.2023, del verbale n. 2 delle sedute riservate del 7.01.2023 e del 9.01.2023, del verbale n. 3 della seduta pubblica del 9.01.2023;
- nonché
- per la declaratoria di inefficacia dell'eventuale contratto d'appalto medio tempore stipulato;
 - per l'emanazione di ogni statuizione necessaria a garantire, anche sotto forma di risarcimento danni in forma specifica, l'affidamento del contratto d'appalto alla ricorrente;
 - per la condanna, ove occorra, del Comune di Roggiano Gravina ad aggiudicare l'appalto alla ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Roggiano Gravina e di Pit Building s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2023 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Premesso che:

- iEnergy s.r.l. agisce per l'annullamento della determinazione del Comune di Roggiano Gravina n. 10 del 10.01.2023, con cui è stato aggiudicato a Pit Building

s.r.l. l'appalto dei lavori di disinquinamento ambientale attraverso la costruzione di un nuovo impianto di depurazione in località valle dei monaci e della rete e dei collettori fognari, nonché degli ulteriori atti in epigrafe meglio indicati, istando altresì per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato;

- l'esponente si è collocata seconda in graduatoria con uno scarto di 0,75 punti rispetto all'aggiudicataria;

- con istanza del 10.01.2023 ha chiesto di estrarre copia di tutti gli atti riguardanti la procedura selettiva;

- con nota dell'1.02.2023 l'Ente ha comunicato alla ricorrente che *“gli atti richiesti sono disponibili presso gli uffici ... e possono essere ritirati nei giorni feriali dalle ore 09:00 alle ore 11:30, previo pagamento dei diritti di ricerca e rilascio copie per un importo pari ad €. 199,25”*;

- avendo iEnergy versato il 3.02.2023 l'importo richiesto, il Comune il 9.02.2023 le ha consegnato la documentazione, dalla cui lettura l'esponente ha rilevato alcune manifeste anomalie nell'offerta tecnica dell'aggiudicataria, sollecitando pertanto la stazione appaltante con nota del 13.02.2023 a riesaminare la posizione dell'aggiudicataria, senza tuttavia ottenere riscontro;

- iEnergy denuncia pertanto l'illegittimità delle impugnate determinazioni per violazione del D. Lgs. n. 50/2016 e per vizio di eccesso di potere;

Premesso altresì che:

- si sono costituiti in giudizio il Comune di Roggiano Gravina e la società aggiudicataria, i quali hanno eccepito l'irricevibilità e l'inammissibilità del ricorso e concluso per il suo rigetto;

Rilevato che:

- con ordinanza cautelare n. 163/2023, impregiudicato il vaglio dei rilievi processuali, è stata disposta la sospensione degli effetti del provvedimento di aggiudicazione;

Considerato, in riferimento all'eccezione di irricevibilità, che:

- in base all'elaborazione giurisprudenziale, nonché ai sensi dell'art. 120, comma 5, c.p.a., la decorrenza del termine di trenta giorni di impugnazione degli atti di una procedura selettiva per l'affidamento di un contratto di appalto è da individuarsi nel giorno della pubblicazione generalizzata degli atti di gara ovvero, avuto riguardo alla dilazione temporale di ulteriori quindici giorni in conseguenza della presentazione di un'istanza di accesso, in un complessivo termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'aggiudicazione (*ex multis*, Consiglio di Stato, Sez. V, 15 marzo 2023, n. 2728);

- nella vicenda in esame, a seguito dell'istanza di accesso presentata dalla ricorrente il 10.01.2023, la p.a. resistente in data 1.02.2023 ha comunicato alla stessa “*che gli atti richiesti sono disponibili presso gli uffici... e possono essere ritirati nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 11:30 previo pagamento dei diritti di ricerca e rilascio copie per un importo pari ad € 199,25*”;

- la deducente ha quindi eseguito il pagamento delle spese di rilascio delle copie il 3.02.2023, effettuato l'accesso il 9.02.2023 e notificato il ricorso l'8.03.2023, entro trenta giorni dall'ostensione degli atti avvenuta il 9.02.2023, considerando pertanto tale ultima data come *dies a quo* per il decorso del termine di impugnazione;

Considerato altresì che:

- diversamente dagli assunti della ricorrente, il *dies a quo* per il decorso del termine per la proposizione del gravame dev'essere individuato non nel 9.02.2023 ma in data 1.02.2023, giorno in cui gli atti erano già suscettibili di immediata ostensione e non sussisteva alcun impedimento alla relativa estrazione di copia ad opera del Comune;

- la circostanza che l'esponente abbia eseguito l'accesso il 9.02.2023 non può, di contro, comportare un ulteriore differimento della decorrenza del perentorio termine di proposizione del gravame, ponendosi ciò in contrasto con i richiamati

principi ermeneutici e determinando, inoltre, una non ammissibile dilatazione temporale del medesimo termine di impugnazione rimessa all'autonoma iniziativa dell'operatore economico il quale, in linea teorica, ben avrebbe potuto nel caso di specie acquisire la documentazione richiesta anche in data successiva, con una inevitabile riceduta negativa sulla certezza dell'azione amministrativa e dei rapporti giuridici;

Ritenuto che;

- il gravame è stato notificato l'8.03.2023, oltre quindi il perentorio termine di trenta giorni *ex art.* 120, comma 5, c.p.a. individuabile, per come chiarito, nell'1.02.2023;
- l'eccezione di tardività è pertanto fondata e a ciò consegue la declaratoria di irricevibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a) c.p.a.;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Roggiano Gravina e della controinteressata nella misura di 1.000,00 euro ciascuno.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Arturo Levato, Primo Referendario, Estensore

Simona Saracino, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Arturo Levato

Giancarlo Pennetti

IL SEGRETARIO